



Decreto n. 618
Anno 2014

IL RETTORE

- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli 27 e 28 in merito all'accesso alla qualifica di dirigente;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere alla definizione del regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.07.2014, con cui si approva il testo del regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- RAVVISATA** la necessità di procedere all'emanazione del suddetto Regolamento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, è emanato il Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nel testo allegato al presente decreto.

Cassino, 25 LUG. 2014



IL RETTORE
prof. **Ciro ATTALIANESE**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Art. 1 - Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Le assunzioni di personale dirigente sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale dirigente, rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio secondo i principi stabiliti dalla L. 449/1997, dal d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Principi generali

Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire, e mediante la composizione delle Commissioni giudicatrici formate secondo i criteri di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 3- Accesso alla qualifica di dirigente di ruolo

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale avviene tramite concorso pubblico per esami. È prevista una riserva di posti per il personale dipendente dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale pari al 30% dei posti messi a concorso.

Art. 4- Bando di concorso

Il bando di concorso è emanato dal Direttore Generale e deve indicare:

- il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego;
- i titoli di studio richiesti;
- l'individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale;
- il tipo di prove, il relativo contenuto, le modalità con le quali sarà reso noto il diario delle prove e la sede delle prove stesse;
- l'indicazione delle materie oggetto di prova d'esame;
- la votazione minima richiesta per il superamento delle prove;
- i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito;
- ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Il bando deve altresì individuare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicuri il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Del bando di concorso è data notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed esami ed è altresì affisso all'albo ufficiale nonché inserito sul sito Internet di Ateneo.

Art. 5 Requisiti per l'ammissione

I candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:

- dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti della laurea (L) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM), che abbiano



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

- b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
- c) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
- d) i cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'autorità competente in base a quanto prevedono gli ordinamenti dell'Amministrazione o dell'Ente al quale il candidato appartiene.

Per esercizio di funzioni dirigenziali si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività delle unità organizzative sottoposte, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sotto ordinate nell'ambito di finalità e obiettivi generali definiti dagli organi.

Art. 6 - Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Generale, è formata da tre membri esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali, di cui uno con funzione di presidente, e un segretario. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di Università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.

I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla D.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato alle donne.

Le commissioni esaminatrici possono essere integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da un componente esperto di informatica.

Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni:

- a) soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso;
- b) coloro che ricoprono cariche politiche;
- c) i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Art. 7 - Prove di esame

Il concorso consiste nello svolgimento di due prove scritte ed una orale. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, convenienza, efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Ateneo in relazione alle funzioni dirigenziali da svolgere.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.

Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza dell'informatica e di una o più lingue straniere a livello avanzato tra quelle indicate dal bando di concorso. Nell'ambito di tale prova è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione nella lingua straniera scelta dal candidato.

La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

Art. 8 - Prove Preselettive

Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva.

L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati nonché a istituzioni universitarie.

La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

Art. 9 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.

Verrà dichiarato vincitore nei limiti dei posti messi a concorso il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria generale di merito, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni dichiarate nella domanda di partecipazione al concorso e presentate secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Direttore Generale, e conserva validità per un periodo di 36 mesi dalla data della sua approvazione ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova. Il relativo provvedimento è pubblicato nell'albo dell'Università, nonché inserito nel sito Internet dell'Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 10 - Ciclo di attività formative

Per i candidati vincitori dei concorsi di cui al presente regolamento potranno essere previste, all'atto dell'assunzione in servizio ed anteriormente al conferimento dell'incarico dirigenziale, per un periodo non superiore a 6 mesi, attività ed esperienze formative rivolte anche a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali.

Tale formazione potrà avvenire mediante la partecipazione a stage o percorsi formativi svolti presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private di importanza nazionale o internazionale, secondo modalità, stabilite dal bando di concorso, che assicurino l'acquisizione di esperienze professionali connesse con il conferimento del predetto incarico dirigenziale.

Il ciclo formativo può svolgersi anche in collaborazione con istituzioni universitarie italiane o straniere ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE



La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria.

Il periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei dirigenti dell'AREA VII (ex art. 15 CCNL 2002-2005), decorre dal conferimento effettivo dell'incarico dirigenziale.

Art. 11 - Termine delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di svolgimento della prova scritta.

Il Direttore Generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale.

Art. 12 - Norme finali

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, al Contratto Collettivo e alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'area VII.

Il presente regolamento è emanato con Decreto del Direttore Generale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Esso è altresì reso disponibile sul sito internet dell'Ateneo.